

AS 1547

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1 bis

Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

- I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore”.

- II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ ”

2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

“3 bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3 ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

- i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;
- ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:
 - a. $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati
 - b. $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
 - c. $d2$: diametro nuovi rotori
 - d. $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato”.

MOTIVAZIONE

L'obiettivo dell'emendamento è quello di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti idroelettrici, solari ed eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e in alcuni casi riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni la proposta inoltre prevede una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima presentata nei primi giorni del 2019, il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il **30% di energia da fonti rinnovabili** sui consumi finali lordi. Per il solo settore elettrico questo target si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti.

Si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa, per la quale le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire, un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di **nuove installazioni** sul territorio nazionale, iniziative di **Revamping/Repowering** volte a consentire il rinnovamento e l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita.

Nel percorso di decarbonizzazione del settore elettrico, i policymaker dovranno pertanto implementare efficaci azioni ed un **chiaro quadro regolatorio** per le nuove installazioni, oltre che appropriate **semplificazioni autorizzative** per il rinnovamento di progetti in grado di ridurre gli impatti sul territorio e su tutte le componenti naturali-antropiche presenti.

Con particolare riferimento allo sviluppo di **nuovi impianti rinnovabili**, spesso si riscontrano iter autorizzativi caratterizzati da tempi ben più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme. Tali ritardi in netto disallineamento con la **rapidità dello sviluppo tecnologico**, comportano il più delle volte l'autorizzazione di progetti caratterizzati da tecnologie già obsolete, perché nel frattempo superate da **macchinari più efficienti** di quelli previsti dal progetto iniziale.

Ad esempio, specificatamente per gli impianti eolici, è noto, infatti, che ogni 1-2 anni i produttori di turbine eoliche sviluppano nuove piattaforme secondo criteri di maggiore potenza unitaria di ogni turbina, maggiori dimensioni geometriche degli aerogeneratori (altezza e diametro del rotore), minore rumorosità e maggiore efficienza (es. 1 turbina nuova da 4 MW produce più energia di 2 turbine vecchie da 2 MW). Esistono quasi **3.000 MW di progetti eolici autorizzati in Italia con Autorizzazione Unica ma non ancora realizzati** che, avendo previsto turbine di 1 o addirittura 2 generazioni fa, comporterebbero maggiori costi, minore produzione di energia elettrica rinnovabile, maggiore consumo del territorio (per strade, fondazioni) e maggiore impatto visivo ("effetto selva"), causati dal maggior numero di turbine rispetto alla soluzione "*state of the art*".

Tuttavia, la mancanza di una linea guida nazionale (**Decreto Ministeriale** previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, **mai pubblicato**) che permetta di distinguere la **modifica "NON sostanziale"** di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata) da una "**sostanziale**" (*assoggettata ad Autorizzazione Unica*), rende complessa la gestione dell'eventuale sostituzione di una turbina autorizzata (nel frattempo tecnologicamente superata) con una nuova "*state of the art*", rimettendo in discussione il lungo processo autorizzativo già affrontato.

Problematica analoga si registra per gli interventi di **rinnovamento di tutti gli impianti esistenti**, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione della gestione dei servizi e delle risorse locali, con importanti benefici ambientali ed economici. Ad esempio, la sostituzione di vecchi aerogeneratori con altri di ultima generazione, garantisce **maggiore efficienza** nella captazione dell'energia, **flessibilità** delle prestazioni e, in funzione della nuova configurazione di impianto, un **incremento** che potrebbe arrivare fino a 3 volte la **producibilità** iniziale a **parità di suolo** occupato con relativa riduzione del numero di turbine installate. Inoltre, le nuove tecnologie migliorano il dispacciamento dell'energia prodotta e permettono una migliore interfaccia degli impianti con la rete elettrica. Analoghi benefici ambientali verrebbero ottenuti favorendo gli interventi di ammodernamento su impianti fotovoltaici esistenti, quali la sostituzione di moduli fotovoltaici con altri maggiormente efficienti finalizzati all'**aumento di energia elettrica da fonte solare senza aumento complessivo delle aree inizialmente coinvolte dagli originari impianti** e dalle relative infrastrutture.

In assenza del citato decreto, qualsiasi intervento di sostituzione di pannelli fotovoltaici o di una turbina eolica con una caratterizzata da maggiore potenza unitaria (a prescindere dalla riduzione del numero complessivo di turbine rispetto al progetto inizialmente autorizzato) o la sola sostituzione delle pale di una turbina con altre di lunghezza leggermente maggiore, rischia di essere identificato come variante "sostanziale", da sottoporre all'iter autorizzativo ordinario ed alle connesse verifiche ambientali. Occorre pertanto superare il vincolo anacronistico disposto dal D.lgs. 28/2011, che considera gli interventi di modifica "non sostanziali" solo se realizzati su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, sottoponendo di fatto ogni intervento che comporti una variazione (in aumento) delle dimensioni originariamente occupate dal progetto, vale a dire delle macchine (pannelli, aerogeneratori, turbine) nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ad un procedimento di autorizzazione e/o di valutazione ambientale, ordinario, con presumibili iter complessi e lunghi tempi di approvazione

In particolare, nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre **regole più chiare ed uniformi e semplificazioni autorizzative** a favore delle seguenti iniziative:

- **progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;**
- progetti di **Repowering/Integrale ricostruzione** di impianti esistenti;
- progetti di **Reblading** su impianti esistenti.

In definitiva l'emendamento proposto va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa precedentemente citata, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata della PAS a favore di impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti e a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.